

# Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2016 <sup>(1)</sup>

## **Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.**

---

*(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 2016, n. 241.*

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

Visto l'art. 1-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 42 del 2016, il quale stabilisce che, «fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 42 del 2016, e che il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti, tra gli altri:

l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prescrive che «i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica»;

l'art. 4, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il quale dispone che il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e che la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime;

l'art. 7 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2000, n. 201, nonché l'art. 28, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola 2006-

2009, i quali prevedono che nella scuola primaria per la sostituzione dei docenti, temporaneamente assenti, fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio dei docenti per: «attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari»;

l'art. 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale prevede nella scuola secondaria la possibilità di utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a 15 giorni;

l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 131 del 2007, il quale prevede che «... per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»;

l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 <sup>(2)</sup>, concernente l'effettuazione dei pagamenti delle supplenze brevi da parte del MIUR;

l'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che il personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio e che non trovi utilizzazione nelle altre modalità ivi previste è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie;

l'art. 1, commi 332 e 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede limitazioni al conferimento di supplenze brevi in sostituzione del personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola;

Visto l'art. 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre e che, nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 79, della citata legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze

professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso;

Visto il successivo comma 85 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza;

Visto l'art. 7, comma 38, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 il quale, modificando l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 197, della citata legge n. 191 del 2009, che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato nel cosiddetto «cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;

Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (2), che prevede la procedura di predisposizione dei fondi per i pagamenti attraverso il cosiddetto cedolino unico;

Visto il citato decreto-legge n. 78 del 2010, ed in particolare l'art. 4, commi da 4-quater a 4-novies, concernenti il nuovo regime di controlli dei trattamenti economici stipendiali fissi ed accessori del personale statale in servizio, gestiti con gli strumenti previsti dall'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (cosiddetto cedolino unico);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, concernente «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettere f) e g), del richiamato decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introducono, rispettivamente, all'art. 11, comma 1, la lettera e-bis) e il comma 3-bis);

Visto l'art. 11, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, tra l'altro gli atti relativi a ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

Visto il comma 3-bis dell'art. 11 del ripetuto decreto legislativo n. 123 del 2011, il quale dispone che, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante e che gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate.

A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in use per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario;

Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;

Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131;

Considerato che si rende necessario stabilire i tempi di lavorazione da parte delle competenti amministrazioni delle fasi del procedimento di pagamento delle competenze stipendiali del personale docente breve e saltuario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

*(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 30 luglio 2010, n. 12».*

## **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente decreto disciplina le procedure necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, «Regolamento delle supplenze del personale docente ed educativo» e all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, «Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

## **Art. 2. Procedura di pagamento**

1. Al fine di garantire il pagamento mensile e tempestivo delle somme spettanti al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria per le prestazioni di lavoro rese, vengono di seguito fissati i termini da rispettare nel processo di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e di pagamento del personale supplente. Le operazioni descritte sono volte ad assicurare il pagamento delle competenze al personale entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. La procedura si svolge in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIDI) e due sistemi del Ministero dell'economia e delle finanze, il sistema NoiPA del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) ed il sistema Spese della Ragioneria generale dello Stato (RGS).

3. Le istituzioni scolastiche inseriscono tempestivamente in SIDI i dati giuridici delle assenze del personale di titolarità. Successivamente stipulano con i supplenti brevi e saltuari i contratti, per la copertura delle predette assenze, provvedendo all'acquisizione, alla convalida e alla trasmissione degli stessi al sistema NoiPA entro i successivi tre giorni lavorativi. Non appena il contratto trasmesso a NoiPA risulta «accettato», le segreterie scolastiche provvedono con immediatezza alla comunicazione in SIDI e alla trasmissione a NoiPA delle variazioni di stato giuridico (VSG), degli assegni al nucleo e delle rettifiche di quanto già trasmesso concernenti ogni singolo rapporto di supplenza, qualora presenti. Tali comunicazioni riguardanti i contratti stipulati sono necessarie ai fini dell'esatto e completo calcolo della retribuzione. L'autorizzazione della rata di ogni singolo contratto deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, se questo termina nel mese, o nei primi due giorni lavorativi del mese successivo se trattasi di contratto di durata superiore al mese.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il sistema NoiPA, sulla base dei contratti inseriti dalle istituzioni scolastiche nel sistema SIDI, effettua il calcolo delle competenze spettanti al personale supplente che restituisce entro una giornata lavorativa. Entro lo stesso termine il sistema NoiPA effettua l'elaborazione di tutti i prospetti concernenti il contratto medesimo, procedendo agli eventuali ricalcoli delle rate, in modo che le istituzioni scolastiche possano autorizzarle nei tempi previsti al comma 3 del presente articolo. Tale periodicità può essere eccezionalmente protratta a tre giorni lavorativi nei periodi di chiusura del sistema NoiPA, a seguito delle emissioni ordinarie comunicate ogni anno preventivamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

5. Il MIUR, ricevuti i dati economici da parte di NoiPA, attraverso il sistema di gestione dei POS (GePos), effettua il controllo di capienza dei POS delle istituzioni scolastiche e associa il pertinente capitolo di bilancio alle rate del contratto elaborato da NoiPA. In presenza di non adeguata copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di ogni singolo Punto Ordinante di spesa (POS), il sistema GePos effettua la verifica di capienza sui capitoli dello stato di previsione del MIUR e provvede a quantificare il fabbisogno, predisponendo i conseguenti piani di riparto. Tale procedura resta valida fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, restituendo in caso contrario una segnalazione di incapienza dei capitoli medesimi che permane fino al reintegro delle risorse finanziarie necessarie.

6. Le istituzioni scolastiche, verificata la correttezza e completezza dei dati giuridici ed esaminata la congruità dei dati economici, calcolati da NoiPA, autorizzano il pagamento delle rate secondo le tempistiche di cui al comma 3.

7. Il MIUR invia all'Ufficio centrale di bilancio - UCB presso il MIUR i decreti di piani di riparto elaborati dal sistema GePos per assegnare le disponibilità finanziarie sui POS di ciascuna scuola entro i primi 7 giorni lavorativi del mese, ferma restando la possibilità di adottare ulteriori piani di riparto.

8. Dopo l'autorizzazione al pagamento da parte della scuola e la predisposizione dei piani di riparto, il Sistema NoiPA, entro un giorno lavorativo, inoltra la richiesta di verifica delle disponibilità finanziarie al sistema Spese di RGS e riceve contestualmente l'esito del controllo di capienza. La liquidazione delle retribuzioni sarà possibile solo se il predetto esito è positivo.

9. Verificata la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di ogni singolo POS, il sistema NoiPA elabora il cedolino e lo rende disponibile alla visualizzazione dell'utente, procedendo al pagamento tramite due emissioni mensili: una speciale prevista il 18 di ciascun mese, anticipata al primo giorno utile se il 18 del mese dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, e l'altra in concomitanza con l'emissione ordinaria mensile, alla fine del mese. Le emissioni del mese di dicembre subiscono le modifiche secondo quanto previsto dalla circolare della RGS di chiusura dell'esercizio finanziario.

10. Ai piani di riparto, emessi ai sensi dei commi 7, 8 e 9, è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. L'UCB presso il MIUR effettua il controllo

successivo dei medesimi ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera e bis), e 3-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotti dall'art. 5, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93. Per le supplenze brevi disposte fino al 31 dicembre 2016, in via transitoria, l'UCB presso il MIUR procede alla validazione dei piani di riparto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo quanto previsto dal comma 9 in relazione alla verifica della disponibilità finanziaria.

11. Periodicamente e comunque prima della conclusione di ciascun anno scolastico le istituzioni scolastiche verificano lo stato dei prospetti presenti in SIDI, concludendone, qualora necessario, l'iter gestionale.

### **Art. 3. Attività di controllo**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, anche sulla base dei dati relativi alle supplenze disponibili sul sistema informativo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un piano di verifiche a campione da svolgere presso le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può effettuare, anche in corso d'anno scolastico, verifiche ulteriori mediante i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, o autonomamente mediante i propri uffici, in base ai dati di monitoraggio disponibili al sistema informativo.

2. Gli esiti delle verifiche saranno comunicati dai revisori dei conti operanti presso l'istituzione scolastica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze, ed utilizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai fini della valutazione dei dirigenti scolastici.

### **Art. 4. Responsabilità e sanzioni**

1. Sarà cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art. 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi.

2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione dei dirigenti competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti medesimi.

---

*Data di aggiornamento: 09/02/2017 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14/10/2016.*